



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 997

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, articoli 37 e 39 - COMUNE DI ARCO - variante al piano regolatore generale per la nuova disciplina dell'area "Arco centro storico - area istituto Villa San Pietro" - APPROVAZIONE

Il giorno **17 Luglio 2020** ad ore **09:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 18 di data 19 febbraio 2020 il Consiglio comunale di ARCO ha adottato – ai sensi dell’articolo 54, comma 4 della l.p. n. 15/2015 – il piano attuativo di iniziativa privata denominato “Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14”, con effetto di adozione preliminare di variante al PRG;

la variante al PRG, ricompresa tra quelle di carattere non sostanziale secondo la l.p. n. 15/2015 (articolo 39, comma 2, lettera d), è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, di tale legge;

la documentazione di variante, adottata nel formato digitale, è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 24 febbraio 2020 con nota registrata al n. 125319 del protocollo provinciale; la variante è stata altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU) secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna ha preso avvio il procedimento di valutazione del piano.

Con nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 05 marzo 2020 prot. 149269 sono state richieste alcune integrazioni alla documentazione fornita, sospendendo i termini del procedimento. In data 03 aprile 2020 prot. 196457 è stata assunta al protocollo provinciale la nota di risposta del Comune di ARCO con la consegna di quanto richiesto.

La variante al PRG in argomento è conseguente alla approvazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato “Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14”, che interessa il compendio di Villa San Pietro. L’area, disciplinata da un piano attuativo approvato nel 2009, che ha perso di efficacia, viene ora ripianificata con la approvazione del piano attuativo nei termini dell’articolo 54, comma 4 della l.p. n. 15/2015, avente valenza di adozione di variante al PRG. La nuova disciplina adottata interviene aggiornando l’articolo 81 “Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14” delle norme del PRG. Le modifiche apportate rispetto al testo vigente intervengono sui parametri edilizi di riferimento, provvedendo alla conversione in parametri di superficie utile in adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e – sotto il profilo degli interventi - affrontano il tema del linguaggio architettonico ammettendo la sua declinazione in chiave contemporanea.

Ai fini dell’articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la medesima non interessa aree gravate da uso civico.

L’elaborato “Verifica di assoggettabilità”, allegato alla documentazione di piano, evidenzia che la previsione non comporta effetti significativi sull’ambiente e pertanto non necessita di essere sottoposta a valutazione.

Come riportato nella deliberazione consiliare n. 18/2020 sopra richiamata, la proposta di piano attuativo è stata esaminata dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro che con deliberazione n. 192 del 26 luglio 2018 si è espressa favorevolmente sotto il profilo della qualità architettonica.

Ai sensi dell’articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, la variante al piano regolatore, conseguente al piano attuativo, è stata esaminata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che ha espresso il parere n. 12/20 di data 10 aprile 2020 – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub lettera A) - che conclude evidenziando una serie di osservazioni per l’approfondimento dei contenuti della variante al PRG, al fine del prosieguo dell’iter di approvazione. Il Servizio, richiamato il percorso pianificatorio e progettuale sin qui condotto, descritto nel dettaglio nella relazione illustrativa e nel documento di verifica di assoggettabilità, ha

in particolare rilevato alcune incongruenze nei contenuti, prospettando il loro approfondimento al fine dell'adozione definitiva.

Il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 12/20 sopra richiamato è stato trasmesso con lettera di data 10 aprile 2020, protocollo n. 207211, all'Amministrazione comunale.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 25 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di ARCO, con deliberazione consiliare n. 35 di data 27 maggio 2020 ha adottato in via definitiva il piano attuativo in argomento e la conseguente variante al PRG. Gli elaborati relativi alla variante urbanistica sono pervenuti al Servizio competente in data 22 giugno 2020 con nota di protocollo PAT n. 352161. A seguito della richiesta di integrazioni inviata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con nota di data 1 luglio 2020 prot. 376310, il Comune di ARCO con nota del 3 luglio 2020 prot. PAT 383998 ha specificato che nel periodo di deposito del piano sono pervenute due osservazioni, mentre non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate nel corso della successiva fase di deposito.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha quindi verificato i contenuti della variante al PRG come adottata in via definitiva e ha rilevato che l'Amministrazione comunale ha provveduto a rivedere gli elaborati di piano secondo quanto richiesto.

Ciò premesso, verificati i contenuti della variante al PRG in argomento, si ritiene di poter proporre l'approvazione della "variante al piano regolatore generale per la nuova disciplina dell'area "Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro" conseguente all'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato "Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14", adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 35 di data 27 maggio 2020, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ARCO in argomento della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 23 giugno 2020 (giorno successivo alla data di arrivo dell'adozione definitiva da parte comunale) ed è da ritenersi concluso nel termine di legge dalla data del presente provvedimento;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale per la nuova disciplina dell'area "Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro" del Comune di ARCO conseguente all'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata denominato "Arco centro storico – area istituto Villa San Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14", adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 35 di data 27 maggio 2020, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 12 del 10 aprile 2020 corrispondente all'allegato A);
- 3) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio**

Via Mantova 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088

pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

**PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO
RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE**

(art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Trento, 10 aprile 2020

Prat. n. 2798 – parere n. 12/20

OGGETTO: COMUNE ARCO: “Variante al PRG per la nuova disciplina dell’area Arco centro storico – Area Istituto Villa San Pietro”. Rif.to delib. cons. n. 18 dd. 19 febbraio 2020 – prima adozione

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, “Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale”;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, “Legge provinciale per il governo del territorio”;
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 6-81/Leg, “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale”;

esprime il seguente parere.

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 18 di data 19 febbraio 2020, pervenuta in data 24 febbraio 2020, il Comune di Arco ha approvato ai sensi dell’art. 54 comma 4 della l.p. 15/2015 il piano attuativo di iniziativa privata denominato “Arco centro storico – area istituto Villa S. Pietro: piano riqualificazione urbana n.14”, con effetto di adozione preliminare della “Variante al P.R.G. per la nuova disciplina dell’area Arco centro storico – area istituto villa San Pietro”, ai sensi dell’art.39 comma 2 lettera d) della l.p. 15/2015.

In data 5 marzo 2020 il procedimento è stato sospeso al fine di richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa in formato digitale e chiarimenti in merito all’ordine del giorno richiamato dal dispositivo (prot. n. 149269). Quanto richiesto è pervenuto in data 3 aprile 2020 (prot. n. 196457) ed il procedimento ha ripreso avvio.

Contenuti della variante

L’area di Villa San Pietro è disciplinata dal vigente PRG attraverso un piano attuativo, approvato nel 2009, che ha perso efficacia e che il Comune ha provveduto a riapprovare provvedendo così a definire la nuova disciplina delle aree. La riapprovazione, nei termini dell’articolo 54 comma 4 della l.p. 15/2015, ha avuto effetto di adozione della variante al PRG in esame.

Per meglio inquadrare le scelte della variante è utile riprendere, in sintesi, il percorso pianificatorio e progettuale sino ad ora condotto, descritto nel dettaglio dalla relazione illustrativa e dalla verifica di assoggettabilità che fa richiamo ai diversi momenti di “partecipazione” di portatori di interessi ed organi preposti alla valutazione. Assume infatti rilevanza posto che la presente variante raccoglie,

riportandoli alla scala del PRG, i contenuti del piano attuativo e taluni contenuti della proposta progettuale quali ad esempio accorgimenti per la progettazione e parametri edificatori.

Il progetto discende da un articolato percorso che ha visto in prima battuta, nell'anno 2009, l'approvazione del piano di recupero n. 14 a cui è seguita la scelta di perseguire una maggiore qualità formale per l'intervento, ricercata attraverso un concorso di idee promosso dalla proprietà in accordo con l'Amministrazione comunale. Il concorso ha portato alla rielaborazione del progetto originario e alla seguente revisione del piano di recupero, approvato nel corso dell'anno 2015 previa valutazione favorevole con prescrizioni della competente Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro (CPC); la CPC, prendendo atto che il progetto è stato redatto secondo le proposte funzionali e compositive del gruppo di progettazione vincitore del concorso di idee, ha posto la condizione in relazione alla parete verticale a verde posta lungo via S. Pietro, che viene considerata meritevole di approfondimento "per gli aspetti urbanistici e paesaggistici relativamente alle modalità per un corretto attecchimento delle piante ed al loro regolare sviluppo e manutenzione".

E' stato quindi sviluppato il progetto edilizio, valutato favorevolmente dalla CPC che ha ritenuto che le indicazioni espresse nelle sedute precedenti fossero state recepite. Nel percorso di valutazione è stata coinvolta anche la Soprintendenza per i beni culturali, posto che l'edicola di San Pietro e il portale a conci lapidei archiviato sito in facciata ovest di Villa San Pietro sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui all'art. 11 del D.Lgs. 42/2004; la Soprintendenza si quindi è espressa con determinazione del Soprintendente n. 1080 di data 6 dicembre 2018 richiamando taluni accorgimenti. La Commissione edilizia comunale ha esaminato le proposte progettuali nell'anno 2015, nel 2019 e da ultimo nell'anno corrente; nella prima fase, come indicato dalla relazione illustrativa, ha rilevato la conformità urbanistica e sottolineato "alcune perplessità in merito alla progettazione della quinta verde" mentre, nella seconda ed ultima fase ha valutato favorevolmente il progetto edilizio subordinatamente ad alcune prescrizioni.

Come riportato nella relazione della variante al PRG in esame, in data 17 gennaio 2020, con riferimento agli articoli 54 e 121 della l.p. 15/2015, è stata accertata dal Comune l'avvenuta decadenza del permesso di costruire rilasciato l' 11 giugno 2019. E' quindi stato elaborato un nuovo piano attuativo, che, come indica la relazione illustrativa "ripropone gli stessi contenuti del progetto edilizio", "discostandosi minimamente rispetto al progetto di piano di recupero". Non è stato necessario acquisire nuovamente il parere della CPC sulla qualità architettonica, posto che i contenuti del nuovo piano attuativo sono stati considerati uguali a quelli del piano scaduto, su cui la CPC aveva già espresso il suo parere (rif. nota CPC di data 7 febbraio 2020), come stabilito dal sopra richiamato articolo 54, comma 4 della l.p. 15/2015.

Il Comune ha quindi provveduto all'approvazione del piano attuativo ed alla contestuale adozione della variante in esame.

Considerato tale articolato quadro, si prende atto delle scelte condotte nelle diverse fasi valutative delle proposte progettuali, assumendo come riferimento per l'esame della presente variante l'esito dei percorsi valutativi dei diversi organi ed enti che nel tempo vi hanno preso parte e richiamando che l'approfondimento del tema del verde è un contenuto da affrontarsi alla scala del progetto.

Visto l'ordine del giorno richiamato dalla deliberazione di adozione preliminare, che impegna il Sindaco e l'assessore a "verificare con la proprietà la possibilità di modificare i prospetti architettonici con i caratteri tipologici del centro storico", si comprende che tale verifica sia da intendersi come riferita al progetto architettonico. Relativamente a ciò – con riferimento alla variante in esame - si prende atto della disciplina di cui all'art. 81 comma 3 lett. d) la quale, indicando che "sono ammesse deroghe alle prescrizioni dei criteri tipologici e costruttivi per i centri storici", non esclude un approccio maggiormente tradizionale.

Elementi della variante

La presente variante è costituita dalla relazione illustrativa, dall'estratto delle norme di attuazione (il cui raffronto è reso in coda alla relazione illustrativa), dalla verifica di assoggettabilità, dagli elaborati cartografici denominati "TAV. BC 8 - sistema insediativo produttivo B – sistema infrastrutturale C" (scala 1:2000) e "TAV. V 8 - Sistema ambientale A – invarianti – vincoli del PRG" (scala 1:2000) ed accompagnati dalla legenda, dalla verifica usi civici e dal documento denominato "Verifica PGUAP – valutazione preventiva del rischio". Sono stati inoltre trasmessi i documenti relativi al progetto del piano attuativo approvato.

Valutazione ambientale strategica

Con riferimento alla valutazione del piano di cui all'articolo 20 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15 e di cui al regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani (d.P.P. del 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e s.m.) si prende atto che la variante è accompagnata dalla verifica di assoggettabilità e che la deliberazione consiliare ne richiama le conclusioni. Tale verifica attesta che la variante non comporta effetti significativi sull'ambiente e pertanto non necessita di essere sottoposta a rendicontazione urbanistica.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La presente variante interviene aggiornando l'articolo 81 "Arco centro storico – area istituto Villa S.Pietro: piano di riqualificazione urbana n. 14" delle norme di attuazione del PRG.

Parte delle modifiche affrontano il tema del linguaggio architettonico. Considerati i contenuti dei "Criteri tipologici e costruttivi per i centri storici" e delle singole schede (650, 652, 655 e 1033) la relazione illustrativa riferisce della scelta di ammettere che in sede di pianificazione attuativa si ricorra ad un linguaggio architettonico e formale in chiave contemporanea in deroga ai "Criteri tipologici e costruttivi per i centri storici" (assumendo come riferimento i principi di cui al piano vigente, in vigore da luglio 2019).

Si prende atto che il PRG vigente per le schede nn. 652 e 1033 – entrambe riferite al corpo di fabbrica con pianta ad "L" prospettante sull'incrocio tra via San Pietro e via B. Galas - al punto 8.6 della voce "Previsioni normative" indica che "Si raccomanda di affrontare il tema architettonico e formale anche in chiave contemporanea mantenendo come filo conduttore gli schemi tipologici, i materiali e le cromie della tradizione locale" e si comprende quindi che il Comune abbia inteso estendere – con la variante al PRG in esame - tale approccio agli ulteriori due edifici presenti entro il perimetro del piano attuativo.

Ne deriva che, alla scala di PRG, non viene ad essere escluso né un recupero di tipo tradizionale e conservativo, né un approccio contemporaneo unitario ed omogeneo per l'area, pur in presenza dell'edificio prospettante su via del Pomerio dai caratteri storici più marcati. Si riconosce che tutti gli edifici ricompresi nel compendio sono assoggettati dal piano vigente alla categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia passibili quindi di demolizione e ricostruzione nei termini dell'art. 77 della l.p. 15/2015, (opera questa per la quale la CPC si è già espressa favorevolmente) e che l'art. 81 vigente prevede espressamente l'obbligo di demolizione e ricostruzione degli edifici prospettanti su via San Pietro.

Entro questo quadro, il Comune abbia inteso ammettere per tutti gli edifici la possibilità, nel caso della ricostruzione, di evitare il ricorso ad elementi della tradizione con interventi di mimesi storica.

Per quanto attiene la specifica formulazione dell'articolo 81 comma 3 lett. d), non si è compreso se la "deroga" ammessa sia da intendersi come estensione a tutti gli edifici della previsione normativa delle schede che recita "Si raccomanda di affrontare il tema architettonico e formale anche in chiave contemporanea mantenendo come filo conduttore gli schemi tipologici, i materiali e le cromie della tradizione locale" (definita come indicazione non prescrittiva dall'art. 11 comma 7 delle norme di attuazione); va invece chiarito, se al contrario, sia riferita alla più generale possibilità di disattendere tutti i contenuti dei "Criteri tipologici e costruttivi per i centri storici", che nella parte "A" disciplinano le categorie di intervento e gli interventi sugli spazi aperti. In quest'ultimo caso si ritiene opportuno che il Comune valuti con attenzione l'effetto di tale scelta, anche con riferimento al mantenimento della validità dei contenuti delle norme di attuazione (rif. artt. 11 e 11 bis) che – in parte – replicano e riprendono quanto disciplinato dai Criteri nella "parte A".

La presente variante interviene inoltre aggiornando i parametri edificatori di riferimento per il piano attuativo, provvedendo alla conversione in adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e in coerenza con le quantità definite dal progetto assentito con il permesso di costruire rilasciato e poi decaduto. A fronte di quanto previsto dal piano vigente (art. 81: incremento del "volume emergente esistente" fino al 20% "solamente nel caso risultasse riconfermata per l'intero comparto l'attuale destinazione socio-assistenziale"; scheda con rinvio alla categoria di intervento R3 – art. 11), la norma del piano attuativo ha integrato quanto stabilito dalle schede e dall'art. 11 bis comma 4. La variante, modificando l'art. 81, dispone che in "deroga alle prescrizioni delle schede dei

centri storici è ammessa la realizzazione di una superficie utile netta (SUN) massima di mq 3.670, comprensiva di tutti gli incrementi premiali previsti a qualsiasi titolo dalla normativa vigente al rilascio del permesso di costruire". Si chiede di meglio chiarire se la deroga alle prescrizioni delle schede vada intesa come riferita ai margini di ampliamento della SUN esistente da esse richiamati e come si relazioni con i contenuti generali dell'articolo 11 bis.

Nel ricordare che in termini generali non è opportuno che un PRG riconduca alla superficie utile netta le agevolazioni individuate in termini volumetrici previsti dall'art. 86 della l.p. 1/2008 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531/2010, che per loro natura si configurano come deroga ai parametri degli strumenti urbanistici, si comprende che in questo caso è volontà del Comune definire in maniera univoca e non variabile i parametri edificatori di riferimento. A tale scopo la variante norma la classe energetica dei nuovi edifici (classe A+ o superiori), in accordo con il privato proponente il piano attuativo. Considerato che il comma 3 bis dell'art. 86 della l.p. 1/2008 riferisce che le agevolazioni della delibera della Giunta provinciale n. 1531/2010 si applicano in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, "se le stesse risultano più favorevoli", si ritiene ammissibile la proposta avanzata dal Comune di Arco, posto che quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale equivale a quanto risultante dall'applicazione del bonus provinciale.

Si chiedono chiarimenti in merito alla scelta di non porre entro l'art. 81 un limite in altezza posto che parrebbe possibile l'utilizzo senza limiti in alzata della volumetria disponibile. Si suggerisce di integrare la disciplina, richiamando i limiti posti dalle norme del piano attuativo posto che eventuali varianti al piano attuativo potrebbero riconfigurare il progetto in assenza di un parametro riferito alla massima altezza ammessa, la quale risulterebbe pertanto priva di controllo.

Il comma 5 dell'art. 81 che disciplina gli interventi ammessi sino all'approvazione del piano attuativo va rivisto facendo espresso rinvio all'art. 49 comma 2 della l.p. 15/2015. Si consideri in ogni caso che tali interventi non possono essere riferiti al piano in oggetto, data la sua avvenuta approvazione.

Osservazioni

Infine riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo Servizio, ferma restando la competenza del Comune di Arco all'adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'approfondimento dei contenuti della variante al PRG del Comune di Arco, al fine del prosieguo dell'iter di approvazione del piano.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

EC